Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 14 settembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.350 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(6738)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 18 *luglio* 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1968
registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 382

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare (*alla memoria*):

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

FOTI Filippo, nato a Syracuse - New York (U.S.A.) il 4 luglio 1916, brigadiere di P. S. Ispettorato 4ª zona « Veneto ». — Comandante di posto di polizia ferroviaria si distingueva per sereno e cosciente coraggio in frequenti operazioni antisabotaggio effettuate nella sede di servizio per scongiurare attentati terroristici. Informato da altro posto di polizia che su di un treno viaggiatori molto affollato, in arrivo dall'estero, era stata collocata una valigia il cui contenuto era apparso sospetto, appena giunto il convoglio, nel timore che si trattasse di ordigno ad orologeria e che pertanto ogni istante trascorso potesse essere fatale ai viaggiatori ed alle persone in sosta nello scalo ferroviario, non si limitava ad attuare le ordinarie operazioni di sicurezza, ma con audace determinazione e nella chiara coscienza dell'incombente pericolo, con l'ausilio di una guardia, rimuoveva dal treno la valigia per depositarla in zona isolata, con la serena convinzione di compiere così fino in fondo il proprio dovere. Mentre unitamente al dipendente, noncurante della propria incolumità, si apprestava ad eseguire le opportune misure per eliminare ogni possibile funesta conseguenza, avveniva improvvisamente l'esplosione dell'ordigno che lo investiva in pieno e lo dilaniava. Con il supremo olocausto della propria esistenza, tutta votata al servizio del Paese, sventava il disegno criminoso dei terroristi, evitando in tal modo una sicura strage. Il suo fulgido atto di eroismo suscitava la commossa riconoscenza della Nazione. — Trento, 30 settembre 1967.

MARTINI Edoardo, nato l'11 febbraio 1923 a Vicenza, guardia scelta di P. S. matricola 93089 Ispettorato 4ª zona « Veneto ». — In forza ad un posto di polizia ferroviaria, si distingueva per sereno e cosciente coraggio in frequenti operazioni antisabotaggio effettuate nella sede di servizio per scongiurare attentati terroristici. Informato dal sottufficiale comandante del posto che su di un treno viaggiatori molto affollato, in arrivo dall'estero, era stata collocata una valigia il cui contenuto era apparso sospetto, appena giunto il convoglio, nel timore che si trattasse di ordigno ad orologeria e che pertanto ogni istante trascorso potesse essere fatale ai viaggiatori ed alle persone in sosta nello scalo ferroviario, si affiancava senza alcuna esitazione al suo comandante nel rimuovere la valigia per depositarla in zona isolata. Pur nella chiara coscienza del gravissimo pericolo incombente per la sua incolumità, mentre, unitamente al sottufficiale, si apprestava ad attuare le opportune misure per eliminare ogni possibile funesta conseguenza, veniva improvvisamente investito in pieno e dilaniato dalla esplosione dell'ordigno. Con il supremo olocausto della propria esistenza, tutta votata al servizio del Paese, sventava il disegno criminoso dei terroristi, evitando in tal modo una sicura strage. Il suo fulgido atto di eroismo suscitava la commossa riconoscenza della Nazione. — Trento, 30 settembre 1967.

(8555)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1968.

Nomina del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza - sezione seconda (previdenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883;

Vista la legge 22 dicembre 1952, n. 3137, con la quale viene ratificato, con modificazioni, il citato decreto numero 883;

Visto il decreto presidenziale 27 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre successivo, registro n. 20 Istituti di previdenza, foglio n. 7, con il quale furono nominati per la durata di un quadriennio, a decorrere dal 1° settembre 1964, i componenti del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, sezione seconda (previdenza), di cui ai numeri 9 e 10 dell'articolo unico della citata legge 22 dicembre 1952, n. 3137;

Ritenuta la necessità di ricostituire il detto consiglio di amministrazione, per scadenza del quadriennio;

Visti i nominativi designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza - Sezione seconda (previdenza), per la durata di un quadriennio, a decorrere dal 1° settembre 1968:

quali membri effettivi:

1. Allegri Francesco; 2. Calzolari dott. Alberto; 3. Giacobelli prof. Giacomo; 4. Giovannini Mario; 5. Lucente dott. Mario; 6. Oberto rag. Sabino; 7. Romanazzi Nicola; 8. Zannini Italo, rappresentanti degli iscritti alle casse per le pensioni, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza;

quali membri supplenti:

1. Alongi dott. Pasquale; 2. Piazza prof. Manlio, in rappresentanza degli anzidetti iscritti;

quali esperti:

1. Albertini dott. Alberto; 2. Porfirio dott. Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1968

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1968
Registro n. 3 Istituti di previdenza, foglio n. 29

(8560)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1967.

Delimitazione della zona portuale interna di Pai (Lago di Garda).

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Pai (lago di Garda) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Torri del Benaco è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale n. 1 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Verona la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende il pontile A e lo specchio d'acqua antistante al porto.

Essa è delimitata come segue:

verso terra: dal limite verso lago della particella 621, dell'area T, da una parte della particella 909, dalla radice del molo A e dalla particella 622;

verso lago:

a) a nord: dal prolungamento verso lago per una lunghezza di m. 50 a partire dalla riva del confine nord della particella 621;

b) a sud: dal prolungamento verso lago per una lunghezza di m. 55 a partire dalla riva del confine sud della particella 622;

c) ad ovest: dalla congiungente i prolungamenti *a*) e *b*) come sopra definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata dal precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, rimangono visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'ispettorato

compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 30 novembre 1967

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
Vittorino COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1968
Registro n. 114 *Trasporti, foglio n.* 287

(8372)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1968.
Piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla predetta legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1965, concernente il piano di profilassi della brucellosi dei bovini;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1966, recante modifiche ai decreti ministeriali 11 e 12 marzo 1965, concernenti il piano di profilassi della tubercolosi e della brucellosi dei bovini;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Decreta:

CAPITOLO I

Generalità

Art. 1.

Il risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi ha carattere volontario.

Tuttavia nei programmi proposti ogni anno dalle commissioni di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, può essere prevista l'esecuzione obbligatoria delle norme del presente decreto, nei limiti dei fondi disponibili, nei casi seguenti:

1) quando nella provincia o nei singoli comuni o in determinati comprensori fissati dal veterinario provinciale, sentita la commissione di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, che interessino, tutto o in parte, il territorio di più comuni contermini della stessa provincia, il 60 per cento degli allevatori aderiscano ad associazioni, cooperative o ad altri organismi, di cui al successivo art. 3, che richiedono l'attuazione dei programmi di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla brucellosi;

2) quando nelle circoscrizioni territoriali suindicate sia già sottoposto alle operazioni di profilassi e di risanamento dalla brucellosi il 60 per cento dei bovini censiti dagli organi competenti.

Qualora le operazioni di profilassi e di risanamento per la brucellosi risultino estese al 60 per cento dei bovini esistenti in una o più regioni, il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e previo parere della commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, può stabilire l'obbligo della profilassi e del risanamento che sarà attuato in ogni provincia secondo i programmi predisposti con le modalità della legge sopracitata.

Art. 2.

Gli allevatori, gli enti, le associazioni e le cooperative agricole interessate all'allevamento bovino, le latterie sociali e quanti altri intendano volontariamente aderire al piano di profilassi della brucellosi dei bovini stabilito con il presente decreto, devono presentare domanda al veterinario provinciale direttamente o a mezzo del veterinario comunale competente per territorio, con l'impegno di accettare integralmente le condizioni previste dagli articoli seguenti e le eventuali successive istruzioni.

Nel caso di comproprietà del capitale bestiame, come nelle varie forme di conduzione associata, la domanda di adesione al piano di profilassi deve essere presentata congiuntamente dai comproprietari.

I provvedimenti di esecuzione sono adottati dal veterinario provinciale secondo le disponibilità finanziarie e le necessità profilattiche, dando la precedenza alle operazioni di risanamento obbligatorie.

I provvedimenti di esecuzione saranno eseguiti d'ufficio solo nei casi in cui le operazioni di risanamento rivestano carattere di obbligatorietà e se gli interessati non vi adempiano spontaneamente.

In attesa della approvazione del programma annuale da parte del Ministero della sanità, il veterinario provinciale può disporre, per urgenti esigenze profilattiche, la prosecuzione delle operazioni di risanamento nei confronti degli allevamenti già sottoposti a controllo in applicazione di precedenti programmi.

Art. 3.

Nella attuazione del piano di profilassi e di risanamento sarà data la precedenza, su parere della commissione di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, alle domande di adesione avanzate da associazioni di allevatori giuridicamente riconosciute o da cooperative agricole legalmente costituite o da enti pubblici o da altri organismi legalmente costituiti che siano tutti interessati alla realizzazione di programmi di risanamento nell'ambito degli allevamenti iscritti ai libri genealogici o comunque sottoposti a controlli funzionali.

Detta precedenza sarà estesa altresì alle domande avanzate da organismi legalmente costituiti che perseguano finalità connesse con la difesa sanitaria del bestiame o con la produzione ed il miglioramento zootecnico.

Previo parere della commissione indicata al primo comma, tali enti, associazioni, cooperative ed organismi sono chiamati a collaborare con l'ufficio del veterinario provinciale nella attuazione dei programmi di risanamento e di profilassi.

CAPITOLO II

Identificazione degli animali ed esecuzione delle prove diagnostiche

Art. 4.

I bovini di età superiore a dodici mesi che appartengono agli allevamenti sottoposti alle operazioni di risanamento e di profilassi debbono essere contrassegnati all'orecchio (di norma al sinistro) con un tatuaggio recante la sigla della provincia ed un numero progressivo.

Il veterinario provinciale, sentita la commissione prevista dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, può stabilire che gli animali di cui al precedente comma siano contrassegnati con l'applicazione di marche, nei casi in cui tale metodo risulti preferibile al tatuaggio in relazione a particolari esigenze di ambiente e di allevamento.

Tali contrassegni sono riportati in singole schede di stalla che, numerate progressivamente, saranno conservate in apposito schedario posto sotto il diretto controllo del veterinario provinciale.

La sigla ed il numero del contrassegno applicato ai singoli bovini debbono corrispondere a quelli propri della provincia nella quale si trovano gli animali.

Di norma gli animali conservano i contrassegni ad essi applicati quando vengano trasferiti da una provincia ad un'altra.

Comunque, con l'entrata in vigore del presente decreto, sono ritenuti validi i contrassegni già applicati agli animali nel corso di piani di profilassi attuati in precedenza sotto il controllo dello Stato. In tal caso, i bovini non ancora sotto controllo dovranno essere contrassegnati in base alle norme previste dai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5, ferma restando la continuazione delle serie numeriche già in atto. Per analogia, la numerazione delle schede di allevamento dovrà uniformarsi a tale criterio.

Nei casi in cui le operazioni di profilassi della brucellosi siano abbinate o facciano seguito a quelle relative alla tubercolosi, saranno ritenuti validi i contrassegni apposti per l'esecuzione del decreto concernente quest'ultima malattia.

Per l'attuazione del presente decreto sono altresì ritenuti validi i contrassegni applicati agli animali iscritti ai libri genealogici o sottoposti ai controlli funzionali ufficiali.

Art. 5.

Per il primo controllo degli allevamenti di coloro che hanno aderito ai piani di profilassi della brucellosi dei bovini, deve essere eseguita la sieroagglutinazione su campioni di sangue prelevati da tutti i bovini di età superiore ai dodici mesi.

Nelle bovine in lattazione, tale esame potrà essere sostituito, ove risulti conveniente, dalla prova dell'anello (Ring-test) su campioni di latte ottenuti dalla mungitura di 4-5 animali.

Qualora la Ring-test fornisca esito positivo, tutti gli animali controllati con tale metodo devono essere sottoposti al prelevamento di singoli campioni di sangue per l'esecuzione delle prove di sieroagglutinazione.

Il prelevamento dei campioni di latte o sangue, da inviarsi agli istituti zooprofilattici sperimentali, alle relative sezioni diagnostiche o ad altri laboratori eventualmente autorizzati dal Ministero della sanità, sarà effettuato dai veterinari operanti sotto il controllo del veterinario provinciale e da questi autorizzati ove non siano veterinari comunali con funzioni di ufficiale governativo.

Il veterinario provinciale può disporre, per esigenze particolari e sentito l'ordine dei veterinari della provincia, che tali veterinari operino in gruppi anzichè isolatamente.

Al veterinario comunale avente le funzioni di ufficiale governativo spetta in ogni caso di provvedere da solo o di concorrere, in qualità di componente di un gruppo, alla esecuzione delle operazioni previste al quarto comma del presente articolo, semprechè non ne sia impedito dai propri compiti di istituto e possa assicurare la continuità e la tempestività del proprio intervento.

Ai sindaci ed ai veterinari comunali spetta l'esecuzione di tutte le misure di polizia veterinaria attinenti al risanamento degli allevamenti indicate nel presente decreto ed in quelli esecutivi del veterinario provinciale.

Ai veterinari coadiutori, assunti dal veterinario provinciale in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, può essere affidato il prelievo del materiale per gli accertamenti diagnostici previsti dal presente decreto nonchè ogni altro incarico connesso con l'organizzazione e l'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento.

Per il prelievo e la spedizione dei soli campioni di latte il veterinario provinciale potrà autorizzare anche i dipendenti di enti, associazioni, cooperative ed organismi di cui al precedente art. 3.

CAPITOLO III

Misure previste per gli animali infetti

Art. 6.

Per l'applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche un bovino è considerato infetto di brucellosi quando sia possibile ritenerlo tale in base all'esito dell'esame sierologico o dell'esame batteriologico.

Con apposite istruzioni il Ministero della sanità fisserà le tecniche da adottare per l'esecuzione delle prove sierologiche e i criteri per la valutazione delle stesse.

Art. 7.

Negli allevamenti in cui vengono identificati animali da ritenere infetti ai sensi del presente decreto, ferma restando la integrale applicazione delle misure sanitarie previste dall'art. 106 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320, si deve procedere alla marcatura dei capi infetti, all'atto del controllo, in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma al sinistro) con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembro di padiglione

a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm. 2,3 con l'asta disposta normalmente al margine del padiglione medesimo.

L'esito degli accertamenti viene riportato, per ogni singolo animale, sull'apposita scheda di stalla prevista dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

Gli animali riconosciuti infetti ai sensi del presente decreto possono essere allontanati dall'allevamento soltanto per essere avviati direttamente al macello.

Tuttavia, in deroga a quanto stabilito nel precedente comma, il veterinario provinciale può autorizzare per comprovate esigenze, escluso il commercio, il trasferimento degli animali infetti in altre sedi sottoposte a vigilanza veterinaria.

Nel corso dei trasferimenti indicati nei precedenti commi, tali animali devono essere costantemente separati da tutti gli animali non avviati all'abbattimento immediato.

Gli animali eliminatori di brucelle per via genitale debbono essere macellati entro quindici giorni dalla data della notifica con la quale l'accertamento viene portato a conoscenza del proprietario o del detentore.

Nei limiti del possibile, dovranno essere evitati gli spostamenti a piedi dei bovini sopra indicati per raggiungere la località di macellazione.

Il periodo per la macellazione dei bovini riconosciuti infetti ma non eliminatori di brucelle per via genitale, dovrà essere fissato nei programmi provinciali predisposti dalle commissioni di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e deve essere contenuto entro i tre mesi salvo che non si ritenga opportuno assegnare un termine superiore in relazione alla percentuale degli animali da eliminare rilevata al primo accertamento, alla possibilità di assicurare la rimonta con animali sani e ad altri motivi di forza maggiore.

CAPITOLO IV

Allevamenti e zone riconosciuti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi dei bovini

Art. 9.

Un allevamento bovino è riconosciuto « ufficialmente indenne da brucellosi » quando presenta le seguenti condizioni:

a) tutti i bovini che lo compongono non hanno presentato da almeno 6 mesi manifestazioni cliniche imputabili a brucellosi;

b) nessuno dei bovini che lo compongono è stato sottoposto a vaccinazione contro la brucellosi;

c) tutti i bovini di età superiore a 12 mesi:

1) hanno presentato esito negativo in occasione di due sieroagglutinazioni praticate ufficialmente ad almeno sei mesi di intervallo. La prima sieroagglutinazione può essere sostituita da tre prove dell'anello effettuate ad almeno tre mesi di intervallo, a condizione tuttavia che la sieroagglutinazione sia eseguita non prima di sei settimane dopo la terza prova dell'anello;

2) sono controllati ogni anno con due sieroagglutinazioni eseguite a sei mesi di intervallo, oppure con tre prove dell'anello eseguite a intervallo di almeno tre mesi, ovvero con due prove dell'anello eseguite a intervallo di almeno tre mesi e una sieroagglutinazione effettuata non prima di sei settimane dopo la seconda prova dell'anello.

La periodicità dei controlli previsti al precedente punto 2) può essere modificata, per particolari esigenze riconosciute valide dal veterinario provinciale, nei programmi predisposti per le singole provincie dalle commissioni di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Art. 10.

Per gli allevamenti riconosciuti « ufficialmente indenni » è rilasciata dal veterinario provinciale una apposita attestazione Mod. *N* (servizio veterinario) di « allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi sotto il controllo dello Stato ».

I proprietari hanno la facoltà di avvalersi di tale qualifica per la valorizzazione commerciale degli animali appartenenti agli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi e per i prodotti da essi ottenuti.

Analoga facoltà è estesa alle ditte che acquistano latte esclusivamente da produttori i cui allevamenti abbiano il requisito indicato al primo comma. Tale condizione dovrà risultare dai contratti stipulati con i singoli produttori.

In particolare, la qualifica di cui ai precedenti commi può figurare sui contenitori e sugli involucri del latte e suoi derivati.

Le centrali, i centri di raccolta, le latterie sociali, i caseifici sociali ed organismi similari possono porre in commercio latte o suoi derivati muniti di tale qualifica soltanto a condizione che tra le norme dei rispettivi statuti sia compreso l'obbligo di accettare latte prodotto esclusivamente in allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi.

Nei programmi proposti dalle commissioni di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, potranno essere eccezionalmente ammesse deroghe alle disposizioni previste dai commi 3 e 5 del presente articolo fino al 1° gennaio 1970, a condizione che, mediante la dislocazione degli impianti in zone diverse, sia assicurata nelle fasi di produzione, di raccolta, di lavorazione e di successiva immissione in commercio, una separazione completa e permanente del latte ottenuto negli allevamenti ufficialmente indenni da quello sprovvisto di tale requisito.

I veterinari provinciali disporranno periodici controlli, da parte degli organi di vigilanza, affinchè sia garantito il rispetto assoluto delle norme previste nei commi precedenti 2, 3, 4, 5 e 6.

L'attestazione di sanità Mod. *N* (servizio veterinario) è valida per un anno o per un periodo di tempo superiore in relazione alla periodicità dei controlli previsti dal precedente art. 9.

Essa può essere rinnovata soltanto dopo che tutti gli animali dell'allevamento siano stati sottoposti nuovamente agli accertamenti diagnostici con esito negativo e semprechè nell'intervallo fra i due ultimi controlli non si siano verificate tutte o in parte le condizioni previste al successivo art. 17.

Art. 11.

Per i singoli bovini o per gruppi di bovini appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni viene rilasciato da parte del veterinario provinciale uno speciale

certificato Mod. *P* (servizio veterinario) comprovante che tali animali provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi controllato dallo Stato.

Il certificato Mod. *P* (servizio veterinario) è valido per 15 giorni dalla data del rilascio.

Per i bovini eventualmente destinati all'esportazione nell'area comunitaria valono le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, e successive modifiche.

Per gli animali che hanno soggiornato nelle stalle di sosta previste dall'art. 23 del presente decreto per un periodo di tempo superiore alla validità del certificato indicato dal precedente primo comma, il veterinario comunale competente per territorio rilascia, a richiesta degli interessati ed a corredo dei certificati sanitari di origine, un apposito attestato dal quale deve risultare che l'animale o gli animali in esso indicati hanno soggiornato in permanenza, dalla data di introduzione, in una stalla autorizzata al ricovero di animali destinati alla rimonta degli allevamenti posti sotto il controllo dello Stato ai fini del risanamento dalla brucellosi. Tali norme si applicano anche nei confronti degli animali importati dall'estero e scortati da certificati comprovanti che provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi.

L'attestato rilasciato dal veterinario comunale ha una validità di venti giorni che decorrono dalla scadenza dei certificati comprovanti la provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi.

Art. 12.

E' riconosciuto « indenne da brucellosi » un allevamento bovino in cui:

a) le vitelle di età compresa tra cinque o otto mesi sono vaccinate contro la brucellosi esclusivamente con il « Buck 19 », in deroga alla norma di cui alla lettera *b*) dell'art. 9 del presente decreto;

b) tutti i bovini rispondono alle condizioni previste dalle lettere *a*) e *c*) dell'art. 9 del presente decreto. Tuttavia per i bovini vaccinati di età inferiore ai trenta mesi la reazione sierologica sarà valutata in relazione al trattamento immunizzante subìto.

La norma prevista dall'ultimo comma dell'art. 9 del presente decreto, si applica anche nei confronti degli allevamenti indenni da brucellosi.

Art. 13.

Per gli allevamenti riconosciuti « indenni da brucellosi » è rilasciata dal veterinario provinciale una apposita attestazione Mod. *M* (servizio veterinario) di « allevamento bovino indenne da brucellosi sotto il controllo dello Stato ».

Per tali allevamenti valgono le norme previste dall'articolo 10, commi 2 e seguenti.

Art. 14.

Per i singoli animali o per gruppi appartenenti ad allevamenti riconosciuti « indenni », da parte del veterinario provinciale viene rilasciato uno speciale certificato Mod. *L* (servizio veterinario) dal quale risulta che appartengono ad uno di tali allevamenti, che sono stati eventualmente vaccinati con « Buck 19 » come previsto dal precedente art. 12 e che hanno presentato reazione negativa al controllo sierologico per la brucellosi da non più di trenta giorni.

Per ottenere il rilascio del certificato, il proprietario degli animali deve esibire al veterinario provinciale il referto relativo ad una prova sierologica rilasciato da un istituto zooprofilattico sperimentale o da una sezione dipendente o da altro laboratorio autorizzato dal Ministero della sanità.

Al veterinario comunale ufficiale di governo o ad altro veterinario da lui delegato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, compete il prelevamento e l'invio al laboratorio dei campioni di sangue per l'esecuzione della prova sierologica sopra specificata.

Il certificato Mod. *L* (servizio veterinario) è valido per quindici giorni dalla data del rilascio.

Per i capi provenienti da allevamenti indenni da brucellosi e che hanno soggiornato nelle stalle di sosta dei commercianti valgono le norme previste dai commi 4 e 5 dell'art. 11 del presente decreto.

Art. 15.

Nei casi in cui, negli allevamenti riconosciuti in precedenza « ufficialmente indenni » o « indenni », si verifichino, tutte o in parte, le condizioni previste dal successivo articolo 17, il veterinario provinciale provvede a ritirare l'attestazione Mod. *N* (servizio veterinario) e Mod. *M* (servizio veterinario) e a sospendere il rilascio dei certificati Mod. *P* (servizio veterinario) e Mod. *L* (servizio veterinario). Analogamente il veterinario provinciale, a suo insindacabile giudizio, procede nei confronti degli allevamenti i cui proprietari non abbiano osservato scrupolosamente le disposizioni relative alla lotta contro la brucellosi.

I certificati Mod. *P* (servizio veterinario) e Mod. *L* (servizio veterinario) perdono la loro validità se gli animali sono introdotti in un effettivo non indenne da brucellosi o se vengono comunque esposti a possibilità di contagio diretto o indiretto.

Art. 16.

Il Ministro per la sanità può dichiarare « ufficialmente indenne da brucellosi dei bovini » il territorio delle singole provincie, di una o più regioni o l'intero territorio nazionale, quando il tasso di infezione rilevato negli allevamenti esistenti in tali circoscrizioni risulti inferiore all'uno per cento.

Qualora le circoscrizioni di cui sopra, pur presentando un tasso d'nfezione inferiore all'uno per cento, comprendano allevamenti che si trovano tutti o in parte nella condizione prevista dell'art. 12 del presente decreto, possono essere dichiarati « indenni da brucellosi dei bovini ».

Capitolo V

Allevamenti infetti di brucellosi Risanamento Vaccinazione Disinfezioni

Art. 17.

Un allevamento è considerato infetto da brucellosi nei seguenti casi:

1) a seguito della constatazione, in occasione del primo controllo o di quelli successivi, della presenza di animali da ritenere infetti ai sensi del presente decreto;

2) a seguito della constatazione, nell'intervallo tra due successivi controlli previsti nei programmi di profi-

lassi e di risanamento della presenza di animali da ritenere infetti ai sensi del presente decreto. Tale constatazione deve essere convalidata nel modo ritenuto più idoneo dal veterinario provinciale qualora venga effettuata da veterinari non autorizzati per le operazioni profilattiche.

Qualora gli animali riconosciuti infetti provengano da altra provincia, il veterinario provinciale segnalerà l'episodio al veterinario provinciale competente per territorio.

Art. 18.

Negli allevamenti riconosciuti infetti in occasione dell'accertamento iniziale o di quelli successivi, i controlli periodici sono ripresi dopo l'eliminazione degli animali dichiarati infetti e la disinfezione dei ricoveri.

Art. 19.

A richiesta dei proprietari interessati, è consentita la vaccinazione col « Buck 19 » delle vitelle di età compresa tra 5 e 8 mesi.

Nei programmi di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, che interessino provincie in cui risulta particolarmente diffusa la brucellosi bovina, può essere proposta la vaccinazione indicata al precedente comma, da eseguirsi in associazione alle altre misure profilattiche del presente decreto oppure, se del caso, come unico intervento.

Le vitelle vaccinate debbono essere contrassegnate nel modo previsto dal precedente articolo 4.

Art. 20.

Negli allevamenti nei quali è in corso il risanamento dalla brucellosi, i vitelli nati da vacche infette debbono essere allevati in condizioni di isolamento.

Art. 21.

Le disinfezioni previste per l'attuazione del presente decreto sono effettuate a mezzo di speciali stazioni mobili di disinfezione istituite presso le amministrazioni provinciali o presso consorzi costituiti tra comuni e provincie per la profilassi e la polizia veterinaria. Il Ministero della sanità provvederà ad impartire le necessarie istruzioni per la scelta e le condizioni di impiego dei prodotti disinfettanti, al fine di assicurare un'azione completamente efficiente nei confronti delle brucelle.

CAPITOLO VI

Divieti negli allevamenti controllati

Art. 22.

Negli allevamenti sottoposti a controllo di Stato per la profilassi della brucellosi, nonchè nelle stalle dei commercianti indicate nel successivo art. 23, è vietato:

1) l'uso dei prodotti capaci di alterare il risultato delle prove diagnostiche nonchè dei vaccini antibrucellari, ad eccezione del « Buck 19 » nei casi e con le modalità previste dagli artt. 12 e 19 del presente decreto;

2) il trasferimento di animali su pascoli nei quali non sia stata assicurata la più completa separazione da bovini di allevamenti non riconosciuti « ufficialmente indenni » o « indenni da brucellosi »;

3) introdurre bovini non scortati da certificati comprovanti che gli animali provengono da allevamenti bovini « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi e, se sono di età superiore ai 12 mesi, che hanno presentato reazione negativa ad almeno una prova sierologica. Tuttavia, negli allevamenti riconosciuti « ufficialmente indenni » non è ammessa l'introduzione dei bovini provenienti da allevamenti « indenni » da brucellosi.

Tali certificati, così come quelli comprovanti le condizioni sanitarie previste al successivo comma, devono essere conservati dal proprietario o dal detentore degli animali, i quali sono tenuti ad esibirli, dietro richiesta, alle autorità competenti od alle persone da queste incaricate, fino al successivo controllo ufficiale.

A complemento di quanto previsto nei commi precedenti, è fatto altresì obbligo che i bovini da introdurre appartengano ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi sotto il controllo dello Stato e siano scortati dai relativi certificati. Tali certificati, così come quelli previsti dal precedente punto 3), non sono richiesti qualora siano trasferiti animali appartenenti agli stessi proprietari.

In deroga a quanto previsto dal precedente punto 3), in ogni allevamento sottoposto ad azione di risanamento nei confronti della brucellosi, possono essere introdotti, con l'adozione di particolari misure profilattiche dettate dal veterinario provinciale, i vitelli di cui all'art. 20 del presente decreto, nonchè i vitelli nati da bovine infette eventualmente trasferite dall'allevamento stesso in altre sedi ai sensi dell'art. 8 del presente decreto.

Ai detentori degli animali ricoverati negli allevamenti e nelle stalle di cui al primo comma è inoltre fatto obbligo di isolare immediatamente le bovine che presentano parto prematuro o aborto o i relativi sintomi premonitori ovvero ritenzione di placenta e di darne subito avviso al veterinario comunale che dovrà provvedere al prelievo ed all'invio del materiale necessario per le ricerche di laboratorio.

Analogamente dovrà procedersi per le manifestazioni sospette dell'apparato genitale rilevate nei riproduttori maschi, giusta il disposto dell'art. 27 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

CAPITOLO VII

Misure speciali per le stalle dei commercianti e per gli allevamenti di bovini da carne

Art. 23.

I commercianti di bestiame che intendono fornire bovini agli allevamenti posti sotto il controllo dello Stato ai fini del risanamento dalla brucellosi, oltre ad essere muniti di regolare licenza, devono a tale scopo, attivare una apposita stalla, completamente isolata, nella quale fare affluire soltanto animali che abbiano i requisiti indicati al punto 3) del precedente art. 22.

L'attivazione di tali stalle deve essere espressamente richiesta con le modalità dell'art. 17 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Il parere del veterinario comunale, previsto dal citato art. 17 circa l'idoneità delle stalle di sosta, deve

essere sottoposto, in tali casi, al visto del veterinario provinciale, che può dettare particolari disposizioni in relazione alle finalità dei programmi di risanamento.

I commercianti sono tenuti ad annotare, nell'apposito registro di carico e scarico, i contrassegni di identificazione apposti agli animali e ritenuti validi ai sensi del presente decreto.

Per lo scopo di cui al primo comma del presente articolo, possono essere utilizzate le stalle già attivate ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale 1° giugno 1968 per il ricovero di animali destinati ad essere introdotti negli allevamenti posti sotto il controllo dello Stato ai fini del risanamento dalla tubercolosi.

Art. 24

Negli allevamenti indirizzati esclusivamente alla produzione di carne, nei quali non siano presenti capi adibiti alla riproduzione, non si applicano le norme del presente decreto.

Tuttavia, nei casi in cui tali allevamenti abbiano sede in territori nei quali la profilassi è resa obbligatoria, è consentita negli allevamenti stessi solo la introduzione di bovini che provengano da allevamenti riconosciuti « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi ovvero che siano stati sottoposti, da non più di 30 giorni, ad una prova sierologica con esito negativo.

La prova sierologica di cui al precedente comma non è richiesta per l'introduzione di animali in età inferiore ai 12 mesi.

CAPITOLO VIII

Disposizioni particolari

Art. 25.

I veterinari che, a seguito di accertamenti eseguiti a richiesta di privati su bovini recanti i contrassegni di identificazione previsti dal presente decreto, abbiano accertato elementi che inducano a ritenerli infetti di brucellosi, hanno l'obbligo di darne avviso senza indugio al veterinario provinciale.

Art. 26.

Con separato provvedimento il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e sentita la commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, per territori comprendenti più province o per l'intero territorio nazionale, può, anche in assenza delle condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1, rendere obbligatorie particolari discipline per il commercio, il pascolo, la circolazione, il transito e la monta dei bovini che non risultino « ufficialmente indenni » o « indenni » da bru-brucellosi.

Per l'intero territorio delle singole province o per parte di esse, tali discipline possono essere previste nei programmi proposti dalle commissioni di cui all'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Nei programmi proposti dalle commissioni contemplate dall'art. 3 della legge sopracitata, può essere prevista la istituzione obbligatoria nei mercati, fiere ed esposizioni di appositi reparti destinati ai bovini provenienti da allevamenti riconosciuti « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi.

Ove possibile, saranno istituiti speciali mercati, fiere ed esposizioni riservati a tali animali.

Per le mandrie non riconosciute « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi, condotte a piedi in alpeggio o transumanza, il veterinario provinciale può richiedere che siano fissati particolari itinerari sia per il tragitto di andata che per quello di ritorno in analogia a quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 27.

Nei casi in cui il veterinario provinciale ritenga che l'eventuale presenza di animali infetti di altra specie possa compromettere l'esito dei programmi di profilassi e di risanamento della brucellosi dei bovini, potrà adottare nei loro confronti, tutte o in parte, le misure sanitarie previste dal presente decreto. Le modalità di intervento dovranno essere incluse nei programmi previsti dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Per quanto concerne gli ovini ed i caprini valgono le norme previste dal decreto ministeriale 4 giugno 1968.

Art. 28.

Per l'applicazione delle disposizioni della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche nonchè di ogni altra norma contemplata nel presente decreto, sono ritenuti validi i risultati e le relative certificazioni degli accertamenti diagnostici praticati nel corso di eventuali programmi di bonifica e di profilassi svolti sotto il controllo del veterinario provinciale prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Di tali risultati si terrà conto nel fissare la periodicità degli accertamenti diagnostici e per l'abbattimento degli animali infetti.

CAPITOLO IX

Disposizioni finanziarie

Art. 29.

Il Ministro per la sanità procede, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, alle aperture di credito a favore dei veterinari provinciali per sostenere le spese necessarie alla attuazione del presente piano.

Il Ministro per la sanità può concedere, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, contributi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a favore di enti pubblici, di consorzi tra provincia e comuni costituiti per la profilassi e la polizia veterinaria, di associazioni di allevatori e di altri enti giuridicamente riconosciuti e interessati alla difesa sanitaria del bestiame o alla produzione e al miglioramento zootecnico, che provvedano ad attuare programmi di risanamento proposti dalla commissione di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, ed approvati dal Ministero della sanità.

Art. 30.

Con separato decreto il Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, stabilisce i criteri per la corresponsione dell'indennità, prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, ai proprietari degli animali abbattuati in esecuzione del presente decreto.

Art. 31.

Sono a carico del Ministero della sanità:

1) le spese per l'attuazione di piani profilattici a carattere dimostrativo-propagandistico;

2) il rimborso agli istituti zooprofilattici sperimentali ed agli altri laboratori eventualmente autorizzati dal Ministero della sanità, delle maggiori spese sostenute per l'esecuzione degli accertamenti diagnostici effettuati in applicazione del presente decreto;

3) le spese per l'acquisto e la gestione delle stazioni mobili di disinfezione nei casi in cui le amministrazioni provinciali, e i consorzi indicati all'art. 21, non siano in grado di provvedere al riguardo;

4) tutte le altre spese ritenute necessarie per le finalità della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla brucellosi.

Art. 32.

In particolare, sono a carico del Ministero della sanità le spese per i seguenti interventi presso gli allevamenti:

a) le operazioni di risanamento e di controllo diagnostico iniziale e quelle periodiche previste nei programmi di profilassi;

b) le operazioni di controllo diagnostico straordinario eventualmente disposte dal veterinario provinciale ai fini del risanamento degli allevamenti dalla brucellosi.

Le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) comportano, per ciascun animale:

1) il prelevamento di campioni di sangue, di latte o di materiale patologico necessari per gli accertamenti di laboratorio;

2) la eventuale applicazione dei contrassegni agli animali sottoposti a controllo e la marcatura di quelli riconosciuti infetti;

3) la compilazione completa della scheda di stalla;

4) la compilazione dei rapporti tecnici e dei documenti di registrazione eventualmente richiesti dal veterinario provinciale.

Sono inoltre a carico del Ministero della sanità le spese relative alla fornitura del vaccino Buck 19 nei casi previsti dal precedente art. 19.

Ad ogni gruppo di veterinari autorizzati, ai sensi del precedente art. 5, ad eseguire le operazioni di cui sopra, o ai singoli veterinari che operano da soli, sarà corrisposto il seguente compenso:

1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 100;

2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche L. 50;

3) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di latte L. 150;

4) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di sangue o di altro materiale L. 250;

5) per ogni intervento presso ciascun allevamento sottoposto a controllo L. 400.

Qualora le operazioni di profilassi e di risanamento dalla brucellosi siano effettuate contemporaneamente ai controlli per la profilassi ed il risanamento dalla tubercolosi bovina, non sarà corrisposto il compenso per ogni allevamento controllato di cui al precedente comma, punto 5).

Tutti i compensi sopra specificati saranno ridotti del 20 per cento qualora l'ufficio del veterinario provinciale ponga a disposizione dei veterinari autoveicoli idonei a raggiungere le zone di difficile accesso.

Tali compensi sono forfettari e comprendono, per ciascuno animale ed allevamento, tutte le operazioni che sono richieste per realizzare i programmi di profilassi e di risanamento ivi compresi i controlli eventualmente ripetuti per dirimere i casi dubbi.

Essi sono inoltre comprensivi delle eventuali indennità di trasferta e di rimborso spese per mezzo di trasporto e vengono liquidati dal veterinario provinciale sulla scorta degli atti d'ufficio.

Ove le operazioni siano svolte da gruppi di veterinari, il riparto dei compensi tra i singoli componenti sarà stabilito dal veterinario provinciale in proporzione alla attività svolta da ciascuno di essi.

Art. 33.

Per l'attuazione dei programmi di profilassi e di risanamento il veterinario provinciale può avvalersi delle prestazioni straordinarie di personale eventualmente posto a sua disposizione da altre amministrazioni dello Stato, da enti pubblici, da associazioni di allevatori giuridicamente riconosciute e da altri organismi legalmente costituiti che perseguano finalità conneses con la difesa sanitaria del bestiame o con la produzione ed il miglioramento zootecnico.

A tale personale il veterinario provinciale può assegnare, previo nulla-osta del Ministero della sanità, compensi forfettari e premi in denaro in relazione alla attività svolta.

Le spese per le operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti, quelle per il personale che provvede ai compiti amministrativo-contabili e di ragioneria, nonchè tutte le altre connesse con l'attuazione dei programmi di profilassi e di risanamento possono essere sostenute direttamente da enti, associazioni, cooperative o da altri organismi di cui al precedente art. 3, con fondi dei rispettivi bilanci.

Nei programmi provinciali di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, si provvederà al necessario coordinamento di tutti gli interventi finanziari.

In ogni caso dovranno essere osservate le norme previste nel presente decreto per lo svolgimento delle operazioni di profilassi di risanamento nonchè quelle del decreto emanato dal Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste relative alla determinazione della indennità di abbattimento.

Il veterinario provinciale può consentire che la profilassi della brucellosi sia attuata presso singoli allevamenti, a richiesta degli interessati, a condizione che tutti gli oneri relativi agli interventi di cui al precedente articolo 32 siano posti a carico dei rispettivi proprietari e che gli stessi rilascino formale atto di rinuncia alla indennità prevista dalla legge 23 gennaio 1968 n. 33, per l'abbattimento degli animali infetti.

Art. 34.

Salvo che non provvedano altri Ministeri o gli enti, le associazioni, le cooperative e gli organismi di cui al precedente art. 3, sono a carico dei proprietari le spese per i lavori che il veterinario provinciale riterrà

necessario di ordinare per la preparazione e l'opportuna sistemazione dei locali da disinfettare per le finalità previste dal presente decreto.

Inoltre, spetta in ogni caso ai proprietari provvedere alla contenzione degli animali che verranno sottoposti a controllo.

Art. 35.

Il rilascio dei certificati di cui ai precedenti articoli 11 e 14 è soggetto alle disposizioni previste dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, tabella *B*, lettera *C*, n. 1.

CAPITOLO X

Disposizioni finali

Art. 36.

Il Ministro per la sanità, sentita la commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, può consentire che, nei programmi predisposti dalle commissioni indicate all'art. 3 della citata legge, siano previste eccezionalmente norme che si differenziano da quelle contemplate nel presente decreto.

Art. 37.

Ai veterinari comunali ufficiali di governo, o a un loro delegato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, è demandato il rilascio di attestazioni richieste dagli interessati e relative all'osservanza delle disposizioni del presente decreto, ferme restando in proposito le competenze spettanti al veterinario provinciale.

I trattamenti immunizzanti previsti dalle norme che precedono, sono eseguiti di norma dai veterinari comunali di cui al primo comma.

Tuttavia, il veterinario provinciale può autorizzare altri veterinari ad eseguire tali interventi immunizzanti, in relazione alle esigenze di pratica attuazione dei programmi di profilassi e di risanamento.

Art. 38.

Sono abrogati i decreti ministeriali 12 marzo 1965 e 15 giugno 1966 citati in premessa.

Sono inoltre abrogate le disposizioni che siano in contrasto con le norme del presente decreto.

Art. 39.

Le infrazioni al presente decreto saranno punite a termine di legge.

Art. 40.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 3 giugno 1968

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1968
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 133

(8368)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1968.

Composizione del comitato ricorsi avverso gli atti della commissione albi nazionali esportatori prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 10 agosto 1966, concernente la costituzione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'8 novembre 1966, concernente la sostituzione del rappresentante del Ministero delle finanze in seno al predetto comitato;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1967, n. 319, concernente la sostituzione in seno al predetto comitato del rappresentante del Ministero del commercio estero;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1968 registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1968, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 11, concernente la sostituzione del presidente e di due componenti del comitato in parola;

Ritenuta l'opportunità di riportare in unico provvedimento l'attuale composizione del comitato di cui allo art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari, di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, è così composto:

dott. Antonio Mezzanotte, consigliere di Stato, presidente;

dott. Carmelo La Rosa, direttore generale del Ministero del commercio estero, membro effettivo, e dottor Beniamino Miozzi, ispettore generale, membro supplente;

dott. Guido Tomasone, direttore generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, membro effettivo, e dott. Michelangelo Guadagnini, ispettore generale, membro supplente;

dott. Bernardo Dato, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e foreste, membro effettivo, e dott. Gerolamo Morando, direttore di divisione, membro supplente;

dott. Fernando Cantile, direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e commercio, membro effettivo, e dott. Enrico Gambelli, ispettore generale, membro supplente;

cav. del lavoro Vincenzo Lagioia e comm. Giuseppe Berlendi, del sindacato nazionale esportatori importa-

tori ortofrutticoli ed agrumari, membri effettivi, e cavaliere del lavoro Giuseppe Formentini e dott. Paolo Cadsky, membri supplenti;

prof. Francesco Zito e dott. Fernando Pagani della Associazione nazionale dei consorzi dell'ortoflorofrutticoltura, membri effettivi, e dott. Beniamino Cavazzutti e dott. Giorgio Viali, membri supplenti.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Andrea Consolo, direttore di sezione ed in caso di assenza o impedimento, dal dott. Michele Schiavone, consigliere di 2ª classe.

Art. 2.

Per la misura del gettone di presenza si applicano le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1956, n. 14, e la relativa spesa farà carico al capitolo 1162 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio estero per l'esercizio finanziario 1968 ed ai corrispondenti capitoli per i successivi esercizi finanziari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1968

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1968
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 352

(8468)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1968.

Approvazione del piano tecnico presentato dalla società Italcable per la realizzazione di un sistema integrato di cavi telefonici sottomarini fra l'Italia e gli Stati Uniti, convenzionalmente denominato TAT 5 - MAT 1.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante la istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, S.p.a., per la concessione di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1968, n. 497;

Visto il piano tecnico presentato dalla società Italcable per la realizzazione di un sistema integrato di cavi telefonici sottomarini fra l'Italia e gli Stati Uniti, convenzionalmente denominato TAT 5 - MAT 1;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, nella 3391ª adunanza del 25 luglio 1968;

Visto il parere espresso dal consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella 1122ª adunanza del 31 luglio 1968;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale della adunanza citata nel preambolo, il piano tecnico presentato dalla società Italcable per la realizzazione di un sistema integrato di cavi telefonici sottomarini fra l'Italia e gli Stati Uniti, convenzionalmente TAT 5 - MAT 1.

Art. 2.

Le opere concernenti la realizzazione dell'anzidetto sistema sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Le espropriazioni ed i lavori relativi dovranno essere iniziati il 1° agosto 1968 e compiersi entro il 31 marzo 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1968

Il Ministro: DE LUCA

(8557)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1968.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni regione, escluse quelle a statuto speciale, di un comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Vista la nota in data 25 luglio 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia comunica che la popolazione del comune di Saronno ha superato i 30.000 abitanti;

Considerato che nel volume XIII dell'Istituto centrale di statistica, — in corso di pubblicazione — relativo al movimento naturale e migratorio della popolazione verificatosi nell'anno 1967, risulta che il comune di Saronno ha superato i 30.000 abitanti;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia il sindaco del comune di Saronno;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Augusto Rezzonico è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Saronno, del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1968

Il Ministro: COLOMBO

(8466)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano particolareggiato con variante al piano regolatore generale di Genova

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1968, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 296, è stato approvato il piano particolareggiato con variante al piano regolatore generale di Genova per i comparti compresi tra le vie Galeazzo Alessi, Nino Bixio e Innocenzo IV.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini degli articoli 10 e 16 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(8378)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di statistica e di demografia presso la facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali della Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Padova, sono vacanti la cattedra di statistica e di demografia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle predette cattedre dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8567)

Vacanza della cattedra di statistica - raddoppiamento - presso la facoltà di economia e commercio della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di statistica - raddoppiamento - alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento in questione dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8568)

Vacanza della cattedra di storia economica e della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino sono vacanti la cattedra di storia economica e la cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai predetti trasferimenti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8572)

Vacanza della cattedra di fisica generale - raddoppiamento - presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma è vacante la cattedra di fisica generale - raddoppiamento - alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8569)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura francese presso la facoltà di lettere e filosofia della Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di lingua e letteratura francese, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8570)

Vacanza della cattedra di chimica applicata presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari, è vacante la cattedra di chimica applicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8571)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1968, registro n. 10, foglio n. 251, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Domenico Giacobbe avverso la deliberazione, in data 28 aprile 1965, del consiglio di amministrazione di questo Ministero, concernente il conferimento di una promozione alla qualifica di primo ispettore.

(8470)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Baronissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Baronissi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.852.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8428)

Autorizzazione al comune di Magliolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Magliolo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.740.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8429)

Autorizzazione al comune di Castorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Castorano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.530.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8430)

Autorizzazione al comune di Francavilla d'Ete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.035.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8431)

Autorizzazione al comune di Granaglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Granaglione (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.143.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8432)

Autorizzazione al comune di Castello d'Argile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Castello d'Argile (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.440.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8433)

Autorizzazione al comune di Oneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Oneta (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.514.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8434)

Autorizzazione al comune di Montemiletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Montemiletto (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.273.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8435)

Autorizzazione al comune di Montecassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Montecassiano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.328.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8442)

Autorizzazione al comune di Frigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Frigento (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8436)

Autorizzazione al comune di Fontanarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Fontanarosa (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.692.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8437)

Autorizzazione al comune di Casalbore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Casalbore (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.628.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8438)

Autorizzazione al comune di Monteprandone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Monteprandone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.038.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8439)

Autorizzazione al comune di Macerata Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Macerata Campania (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 20.760.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8440)

Autorizzazione al comune di Iolanda di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1968, il comune di Iolanda di Savoia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.010.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8441)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 177

Corso dei cambi del 13 settembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,48	622,05	622 —	622,12	622,10	622,50	622,08	622,12	622,48	622,40
$ Can.	579,50	579,25	579,50	579,30	579 —	579,45	579,25	579,30	579,50	579,60
Fr. Sv.	144,77	144,72	144,69	144,68	144,70	144,75	144,16	144,68	144,77	144,77
Kr. D.	82,99	82,95	82,95	82,94	82,60	82,92	82,91	82,94	82,99	82,99
Kr. N.	87,14	87,15	87,15	87,10	87 —	87,15	87,07	87,10	87,14	87,14
Kr. Sv.	120,57	120,55	120,60	120,58	120,50	120,55	120,56	120,58	120,57	120,60
Fol.	171,13	170,96	171 —	170,99	171,10	171,15	170,95	170,99	171,13	171,05
Fr. B.	12,43	12,427	12,4245	12,4290	12,42	12,40	12,4225	12,4290	12,43	12,43
Franco francese	125,14	125,09	125,10	125,07	125,20	125,15	125,055	125,07	125,14	125,12
Lst.	1485,80	1484,70	1485,40	1484,85	1485,75	1485,80	1484,20	1484,85	1485,80	1485,40
Dm. occ.	156,66	156,60	156,65	156,62	156,55	156,68	156,56	156,62	156,66	156,65
Scell. Austr.	24,07	24,06	24,05	24,059	24 —	24,05	24,06	24,059	24,07	24,07
Escudo Port.	21,76	21,74	21,73	21,73	21,70	21,74	21,74	21,73	21,76	21,76
Peseta Sp.	8,93	8,93	8,93	8,9280	8,90	8,92	8,93	8,9280	8,93	8,93

Media dei titoli del 13 settembre 1968

Rendita 5 % 1935	110,10
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,725
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 settembre 1968

1 Dollaro USA	622,10
1 Dollaro canadese	579,30
1 Franco svizzero	144,67
1 Corona danese	82,925
1 Corona norvegese	87,085
1 Corona svedese	120,57
1 Fiorino olandese	170,97
1 Franco belga	12,426
1 Franco francese	125,062
1 Lira sterlina	1484,525
1 Marco germanico	156,59
1 Scellino austriaco	24,059
1 Escudo Port.	21,735
1 Peseta Sp.	8,929

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano il 31 luglio 1935, n. 1785/R/Gab. con cui al sig. Schweigl Giacomo fu Giacomo, nato a Moso in Passiria l'8 giugno 1894 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Siviglia;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 19 agosto 1968 dal sig. Siviglia Alfons Karl nato a S. Leonardo in Passiria il 30 giugno 1944, figlio del predetto, in atto residente a S. Martino in Passiria;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946 n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge Costituzionale, 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 31 luglio 1935, numero 1785/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Siviglia Alfons Karl di Giacomo, nato a S. Leonardo in Passiria il 30 giugno 1944, residente a S. Martino in Passiria, viene ripristinato nella forma tedesca di Schweigl.

Il sindaco del comune di S. Martino in Passiria provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafo 6° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 28 agosto 1968

Il vice commissario del Governo: MASCI

(8385)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli e per esami per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo di diciotto guardiamarina, tre sottotenenti del genio navale, tre sottotenenti delle Armi navali e tre sottotenenti di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1954, n. 1138, che stabilisce i programmi e le modalità delle prove di esame per il reclutamento nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo dei Corpi di Stato Maggiore del Genio navale delle Armi navali e di Commissariato;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 29 giugno 1961, n. 575, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1962, registro n. 73 Difesa-Marina, foglio n. 232 e il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1964, registro n. 33 Difesa-Marina, foglio n. 169 con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'iscrizione a corsi teorici-pratici per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina Militare;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, con cui sono stati stabiliti i Corpi militari della Marina ai quali gli specifici titoli di studio di cui sopra danno accesso;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1591, concernente i nuovi organici del Corpo delle Armi navali della Marina militare;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo, di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per i posti e Corpi sotto indicati:

diciotto guardiamarina;
tre sottotenenti del Genio navale;
tre sottotenenti delle Armi navali;
tre sottotenenti di Commissariato militare marittimo.

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 28° anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni compreso il servizio di leva e abbiano riportato qualifica non inferiore a « molto buono » o « nella media » nell'ultimo anno di servizio prestato da ufficiale.

Ai concorsi predetti possono partecipare — anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di tre anni, purchè abbiano ultimato il servizio di leva — gli ufficiali subalterni di complemento muniti dei seguenti titoli di studio:

laurea in ingegneria civile (qualunque sezione), o in ingegneria navale e meccanica, o in ingegneria meccanica, o ingegneria aeronautica, o in ingegneria nucleare per la nomina nel corpo del Genio navale;

laurea in ingegneria elettrotecnica, o in ingegneria chimica, o in ingegneria mineraria, o in ingegneria elettronica, o in fisica, o in chimica, o in chimica industriale per la nomina nel corpo delle Armi navali;

laurea in giurisprudenza, o in scienze economico-marittime, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze statistiche e demografiche, o in scienze statistiche e attuariali, o in lettere, o in materie letterarie, o in lingue e letterature straniere, o in lingue e letterature straniere moderne, o in lingue e civiltà orientali, o in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale, o in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, o in chimica, o in chimica industriale, o in scienze biologiche, o in scienze agrarie, o in scienze naturali, o in scienze geologiche, o in scienze forestali, o in filosofia, o in pedagogia, o in geografia, o in architettura, per la nomina nel corpo di Commissariato;

Art. 3.

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare i sottufficiali del servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 33° anno di età, abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale in servizio permanente con qualifica non inferiore a « molto buono » o « nella media » e siano in possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati:

diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di istituto tecnico nautico (tutti gli indirizzi), o di istituto tecnico industriale (tutti gli indirizzi), o di istituto tecnico per geometri, o di istituto tecnico commerciale (tutti gli indirizzi), o di istituto tecnico agrario, o di abilitazione magistrale o di liceo artistico (2ª sezione architettura) per la nomina nel Corpo di Stato Maggiore;

diploma di istituto tecnico nautico (sezione macchinisti o sezione costruttori), o di istituto tecnico industriale (indirizzi: meccanica, meccanica di precisione, industria navalmeccanica, costruzioni aeronautiche, metallurgia, termotecnica, industrie metalmeccaniche), o di istituto tecnico per geometri per la nomina nel Corpo del Genio Navale;

diploma di istituto tecnico indutriale (indirizzi: chimica industriale, chimica nucleare, elettronica industriale, telecomunicazioni, elettrotecnica, energia nucleare, industria ottica, arti fotografiche, arti grafiche, cronometria, fisica industriale, industria cartaria, industria mineraria), per la nomina nel Corpo delle Armi navali;

diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di istituto tecnico commerciale (tutti gli indirizzi), o di istituto tecnico industriale (tutti gli indirizzi), o di istituto tecnico industriale (indirizzi: chimica conciaria, materie plastiche, industria tessile, disegno di tessuti, maglieria, industria tintoria, industrie alimentari, industrie cerealicole), o di istituto tecnico agrario, o di abilitazione magistrale, per la nomina nel Corpo di Commissariato.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e corredate dei documenti indicati al successivo articolo 6 devono pervenire al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione Stato e avanzamento ufficiali, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande sottoscritte dagli interessati devono contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo deve essere segnalata nel modo più celere al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione - Stato e avanzamento ufficiali.

Art. 6.

In allegato alla domanda i concorrenti, ai fini dell'ammissione al concorso, devono presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero ovvero, se trattasi di ammogliato, certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina ad ufficiale, se ammogliati, dovranno fare domanda intesa ad ottenere l'assentimento presidenziale per il matrimonio contratto prima della nomina.

La domanda di assentimento, redatta su carta bollata, dovrà essere inviata, subito dopo la nomina, al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina con allegati un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di nascita della moglie ed un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di matrimonio. Sono dispensati da tale obbligo coloro che avessero già conseguito, in qualità di sottufficiali della M. M., autorizzazione per contrarre matrimonio in via normale con la stessa persona con cui risultano sposati all'atto della nomina ad ufficiale.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non abbia ottemperato alle disposizioni dei precedenti commi o che non avrà ottenuto il richiesto assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) titolo di studio originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) estratto matricolare;

8) fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio ovvero, nel caso di ufficiali di complemento in temporaneo servizio o di impiegati dello Stato di ruolo o di sottufficiali del servizio permanente, da parte dell'autorità dalla quale gli stessi dipendono.

Ai fini della valutazione dei titoli i concorrenti possono allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato attestante i voti conseguiti nei singoli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio;

b) documenti attestanti il riconoscimento di benemerenze di guerra non riportate sull'estratto matricolare;

c) ogni altro titolo o documento che i concorrenti ritengano di esibire.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti in temporaneo servizio da ufficiale di complemento richiamati ovvero impiegati dello Stato di ruolo ovvero sottufficiali del servizio permanente sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5). In tale caso i concorrenti impiegati dello Stato di ruolo devono presentare l'estratto matricolare relativo al servizio civile.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui agli articoli 2 e 3, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dallo art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti allegati alla domanda devono essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati in quanto necessario.

Non sono prese in considerazione le domande pervenute fuori termine o che non siano, alla data di scadenza del termine stesso, corredate di tutti i documenti richiesti dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 7.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Prima dell'inizio degli esami i concorrenti sono sottoposti a visita sanitaria allo scopo di accertare la loro idoneità all'incondizionato servizio militare marittimo. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 8.

I programmi di esame sono quelli risultanti dal decreto presidenziale 10 novembre 1954, n. 1138, riportato in allegato al presente decreto.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con successivo decreto e sono costituite in conformità alle norme contenute nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

Art. 9.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nelle loro pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a guardiamarina o sottotenente a seconda dei Corpi di appartenenza, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori di ciascun concorso sono nominati ufficiali dei ruoli speciali in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria e con anzianità di grado che verrà stabilita nel decreto di nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1968
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 256

PROGRAMMA E MODALITA' DELLE PROVE DI ESAME

del concorso per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo del Corpo di Stato Maggiore della Marina e dei Corpi del Genio Navale, delle Armi Navali e di Commissariato. (Decreto presidenziale 10 novembre 1954, n. 1138).

Le prove di esame sono le seguenti:

Esame scritto su un tema di cultura generale.

Consiste nello svolgimento di un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

Esame scritto su un tema di cultura professionale.

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti tratti dai programmi di materie professionali per ciascun ruolo appresso indicato.

Esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

L'esame verte sulle seguenti materie, secondo i programmi per ognuna specificati.

CULTURA GENERALE

STORIA:

Le repubbliche marinare italiane e la loro importanza.

Effetti della scoperta dell'America sui popoli mediterranei e atlantici.

Cenni sul contrasto anglo-spagnolo del XVI secolo: sue origini, suo sviluppo e sue conseguenze.

La rivoluzione francese - Cenni sul contrasto anglo-francese dal XVIII al XIX secolo - Suo sviluppo e sue conseguenze.

Risorgimento italiano - Politica coloniale italiana.

Prima e seconda guerra mondiale.

Cenni sulla situazione politica mondiale nel dopoguerra, con particolare riferimento alle origini e allo sviluppo del Trattato Nord-Atlantico e alle organizzazioni economico-militari tra Stati europei.

GEOGRAFIA:

Italia: Posizione, forma, confini, superficie, orografia, idrografia, clima, porti principali. Popolazione, lingua, religione, cultura. Le grandi opere pubbliche. Agricoltura, bonifiche, irrigazioni, industria, commercio, navigazione marittima e navigazione interna. Produzione e traffici.

Europa: Superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali.

Asia e Africa: Descrizione fisico-economica degli Stati principali; *Asia*: Turchia, Iran, India, Pakistan, Cina, Giappone; *Africa*: Stati del Mediterraneo, Unione Sud-Africana.

America e Oceania: Descrizione fisico-economica degli Stati principali; *America*: Canadà, Stati Uniti, Messico, Brasile, Argentina, Cile, Perù.

Oceania: Australia.

CULTURA PROFESSIONALE

A) CORPO DI STATO MAGGIORE

1) *Nautica*: Navigazione piana, Cosmografia - Navigazione astronomica - Maree - Magnetismo navale - Bussole magnetiche e giroscopiche e loro condotta - Generalità sulla radionavigazione e sulla radarnavigazione.

2) *Cinematica*: Generalità - Definizione - Velocità relativa - Indicatrice del moto - Velocità di variazione di distanze e velocità di rotazione di congiungente - Rotta di collisione Curva del cane.

Metodo pratico per l'uso del rapportatore, diagramma ed esercizi relativi.

Impiego delle armi: Generalità - Lancio dei siluri - Triangolo di lancio - Cerchio di lancio - Settori del cerchio di lancio - Lancio di siluri su rotta di collisione - Cenni sul lancio di siluri da aerei - Zona di attacco di una silurante - Bombardamento da aerei - Impiego della nebbia artificiale - Cenni fondamentali sull'impiego della nebbia.

Caccia al sommergibile: Generalità - Idrofoni - Cenni sul l'effetto Doppler - Cenni sugli ecogoniometri - Impiego del l'ecogoniometro - Ricerca antisommergibile - Attacco antisommergibile - Bombardamento antisommergibile.

3) *Meteorologia*: Temperatura - Pressione atmosferica - Umidità - Variazioni di stato dell'aria - Condizione per l'equilibrio dell'atmosfera per l'aria secca e non satura - Temperatura potenziale - Condizioni per l'equilibrio dell'atmosfera per l'aria satura - Cenni sulla circolazione dell'atmosfera - Masse d'aria - Fronti - Classificazione delle nubi - Forme simboliche dei bollettini meteorologici - Cenni sulla cifrazione e decifrazione dei bollettini e relativi codici - Conoscenza sommaria delle carte sinottiche generali, delle carte delle tendenze - Cenni sulla rete meteorologica nazionale e internazionale.

4) *Nozioni di artiglieria e tiro*: Generalità sul lancio dei proietti col cannone - Generalità sul fenomeno dell'esplosione Esplosivi di lancio - La polvere - La carica di lancio: suo confezionamento ed innescamento.

Il proietto: vari tipi. — I proietti speciali - Esplosivi di scoppio - La carica di scoppio: sua sistemazione nel proietto e suo innescamento - Nozioni elementari sulle spolette a percussione e a tempo - Cenno informativo sulla radiospoletta.

Depositi munizioni - Sistema di allagamento.

I mezzi per il lancio dei proietti - Cannoni - Principali definizioni relative al cannone - Costituzione interna - Profilo esterno. Il congegno di chiusura ed il congegno di tenuta - Il congegno di accensione e la trasmissione di sparo - L'affusto: sue parti essenziali - Vari tipi di affusti - Impianti in torre.

La traiettoria del proietto lanciato dal cannone - Le tavole di tiro navale e c.a. - Nozioni sul tiro navale e contraereo - Cenno sul calcolo dell'alzo e del cursore - La punteria - L'esecuzione e l'aggiustamento del tiro - Varie forme di tiro.

Cenni sui missili e loro apparecchiature di lancio - Cenni sulle armi atomiche.

Gas e difesa antigas.

Il servizio di artiglieria a bordo di una nave - Le sistemazioni per il tiro - Armamento di artiglieria delle unità della flotta.

5) *Nozioni di armi subacquee*: Nozioni di carattere generale sui siluri - Teste in guerra - Acciarini - Teste auto alleggerite - Congegni contenuti nelle predette - Serbatoi - Caratteristiche - Gruppo di congegni - Regolatori di pressione - Ritardatori - Recipienti liquidi - Circolazione dei fluidi - Caratteristiche generali delle motrici.

Coda. Eliche e timoni. Necessità del regolatore di immersione e sua costituzione - Principio del funzionamento del guida siluri

Cenni sui siluri elettrici - Cenni sul tubo lancia siluri per unità di superficie: Sommergibili e Mas - Cenni sui compressori ad aria.

Torpedini da ormeggio - Sistemi di ancoramento e scandaglio e a piatto idrostatico.

Cenni sulle torpedini magnetiche e magnetiacustiche.

Vari tipi di bombe torpedini da getto - Loro impiego.

Cenni sulle apparecchiature di dragaggio (meccanico, magnetico, acustico). Loro impiego e modalità di esecuzione dei vari tipi di dragaggio.

Cenni sulla magnetizzazione delle navi.

Sommozzatori e palombari - Apparecchiature relative.

6) *Architettura navale e servizio sicurezza*: Nomenclatura della nave - Dislocamento - Portata - Stazza - Dimensioni scafo e carena - Cenni sul piano di costruzione.

Statica della nave - Stabilità trasversale e longitudinale Stabilità dinamica - Spostamento pesi - Carichi liquidi.

Protezione delle navi da guerra - (verticale, orizzontale, compartimentazione) - Difesa subacquea.

Vari tipi di nave da guerra - Loro caratteristiche.

Provvedimenti da adottarsi in caso di danno allo scafo determinati da una o più falle - Bilanciamento - Esaurimento - Tamponamento vie di acqua - Gli incendi a bordo delle navi e relativi sistemi di spegnimento.

Il servizio di sicurezza a bordo delle navi da guerra (esempio della organizzazione del servizio di sicurezza a bordo di una grande nave).

7) *Nozioni di comunicazioni*: Generalità sulle comunicazioni. I vari sistemi di comunicazione: le comunicazioni scritte, ottiche, radiotelegrafoniche.

Cenno sul servizio cifra - Vari tipi di cifrari.

8) *Organica*: Principi fondamentali di organica navale.

Ufficiali in servizio permanente effettivo. — Reclutamento - Requisiti generali per conseguire la nomina ad ufficiale nei vari corpi e ruoli - Avanzamento - Criteri e varie forme di avanzamento - Commissioni di avanzamento - Stato giuridico - Anzianità assoluta ed anzianità relativa - Accademia navale - Corsi di specializzazione - Istituto di guerra marittima - Scuola comando.

Ufficiali di complemento. — Reclutamento - Requisiti per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento nei vari Corpi.

Corpo equipaggi militari marittimi. — Categorie e specialità - Personale volontario: reclutamento, ferme e rafferme, proscioglimenti e avanzamento.

Stato giuridico dei sottufficiali: reclutamento, nomina, avanzamento. Corso ordinario - Corso istruzione generale professionale - Corso di perfezionamento.

Personale di leva - Durata della ferma - Passaggi al personale volontario - Raffermati di leva - Soggezione alla leva di mare - Chiamata alla leva - Arruolamento.

Organizzazione centrale e periferica della Marina militare. — Ministero della Difesa (Marina) - Consiglio superiore delle forze armate - Enti e Comandi dipartimentali e non dipartimentali - Arsenali - Caratteristiche e classificazione delle navi - Sedi di ascrizione e assegnazione del naviglio.

B) CORPO DEL GENIO NAVALE

1) *Impianti elettrici navali*: Cenni sugli impianti elettrici di bordo e sulla propulsione elettrica.

2) Macchine marine:

a) Parte 1ª - *Caldaie*

Vaporizzazione - Vapor d'acqua saturo e surriscaldato - Cenni sulla trasmissione del calore - Generalità sul funzionamento dei generatori di vapore - Principali parti costituenti le caldaie. Requisiti delle caldaie marine.

Classificazione descrittiva - Caldaie a tubi di fiamma e a tubi d'acqua suborizzontali - Caldaie a tubi di acqua subverticali - Particolari costruttivi delle caldaie a tubi di acqua subverticali: Selle e basamenti. Focolari - Involucri - Diaframmi - Bruciatori - Surriscaldatori - Economizzatori - Preriscaldatori di aria - Descrizione di alcune caldaie marine moderne - Accessori delle caldaie - Valvole di presa vapore, di alimento, di estrazione superficiale e dal fondo - Valvole di sicurezza - Manometri e anemometri - Termometri - Autoregolatori di alimento.

La combustione e gli apparecchi relativi: cenni sui combustibili liquidi. Polverizzatori - Descrizione di alcuni moderni bruciatori - Condotta della combustione.

b) Parte 2ª - *Motrici a vapore*

Macchine alternative ad espansione multipla - Turbine ad azione - Turbine a reazione - Diagrammi delle velocità - Condizioni di massimo rendimento teorico.

Turbina de Laval - Turbina Curtis - Turbina Rateau - Turbine multiple - Turbina Parsons - Turbine miste - Gruppi turboriduttori - Perdita di energia nelle turbine - Confronto tra turbine ad azione e turbine a reazione - Turbine speciali (cenno) - Turbine per la marcia indietro - Cenni sui principali particolari costruttivi delle turbine: casse ed involucri, cuscinetti portanti, manicotti di tenuta, palette, stantuffi e cilindri equilibratori, ugelli, diaframmi.

Accessori - Ingranaggi riduttori a semplice e a doppia riduzione - Giunti elastici - Cuscinetti equilibratori e reggispinta. Andatura di crociera e dispositivi relativi - Turbine per macchinari ausiliari - Regolazione della potenza e dispositivi relativi - Lubrificazione: Generalità - Olii lubrificanti e loro caratteristiche - Linee d'assi e propulsore (cenno).

c) Parte 3ª - *Macchinari ausiliari*

Tubolatura ed accessori relativi - Pompe varie alternative e rotative per servizio apparato motore e servizio nave Ventilatori - Refrigeranti - Preriscaldatori di alimento - Riscaldatori di nafta - Refrigeranti di olio lubrificante - Condensatori Distillatori - Impianti per l'acqua di alimento - Impianti per la nafta - Compressori - Macchine frigorifere (cenni).

d) Parte 4ª - *Motori*

Motori endotermici a carburazione e a iniezione - Cicli Otto - Diesel e Sabathe: Rendimenti termici ideali. Cicli effettivi: Rendimenti indicati, organici e totali. Calcolo della potenza: Bilanci termici - Cenni sui combustibili e sugli olii lubrificanti - Motori a scoppio: Parti fisse e mobili - La distribuzione e i relativi organi - La carburazione e i relativi organi - L'accensione e i relativi organi - Il raffreddamento e i relativi organi - La lubrificazione. e i relativi organi - L'avviamento e l'inversione di marcia.

Motori Diesel: generalità sui motori a 4 e a 2 tempi a semplice e a doppio effetto - Parti fisse e mobili - L'iniezione pneumatica e i relativi organi - L'iniezione meccanica e i relativi organi - La regolazione: Sistemi e organi relativi - Il lavaggio - Valvole di aspirazione e scarico, di sicurezza e di avviamento - La distribuzione e i relativi organi - Il raffreddamento e i relativi organi.

La lubrificazione e i relativi organi - L'avviamento e l'inversione di marcia - Confronto tra motori a 4 e a 2 tempi.

e) Parte 5ª - *Cenno sulle turbine a gas*

3) *Esercizi e manutenzione apparati motori*: Prove idrauliche - Prove di consumo - Autonomia - Velocità economica.

Precauzioni per non sottoporre a sforzi eccessivi le caldaie e per evitarne il rapido logorio. Tempo da impiegare per portare in pressione le caldaie - Accensione delle caldaie - Norme generali per il funzionamento. Sorveglianza dei livelli delle caldaie - Operazioni da eseguire in caso di mancanza di acqua e scoppi di tubi vaporizzatori. Temperatura del vapore surriscaldato. Spegnimento delle caldaie. Verifiche e manutenzioni da eseguire dopo lo spegnimento delle caldaie. Conservazione delle caldaie spente. Acque da impiegare per l'alimentazione delle caldaie. Saggi e requisiti dell'acqua di alimentazione. Norme per i casi di inquinamento con acqua di mare nelle caldaie e tubi di acqua. Precauzioni per evitare l'inquinamento dell'acqua di alimentazione. Preservazione delle caldaie dai grassi. Lavanda a caldo delle caldaie. Estrazioni. Precauzioni da usare per vuotare, visi-

tare internamente e chiudere le caldaie. Pulizia interna delle caldaie. Valvole di sicurezza. Cambio di tubi vaporizzatori e surriscaldatori. Ore di fuoco delle caldaie. Quaderni matricolari delle caldaie. Tempo da impiegare nel riscaldamento e preparazione al moto delle motrici rotative e alternative. Riscaldamento, preparazione e manovra delle motrici, rotative e alternative. Norme generali di funzionamento. Avarie ed inconvenienti principali che possono presentarsi durante il funzionamento delle turbomotrici e delle macchine alternative. Lubrificazione. Essiccamento delle turbomotrici. Rotazione giornaliera delle motrici e manovra delle valvole relative. Manutenzione delle motrici. Ingranaggi riduttori. Scoperchiamento delle turbomotrici. Vigilanza ai cuscinetti reggispinta quando si dà rimorchio. Rimorchio di navi dotate di apparato di propulsione a turbina - Motore a combustione interna. Preparazione ed avviamento - Funzionamento - Velocità critiche - Manovra e fermata Condotta e manutenzione dei motori Diesel. Probabili cause degli inconvenienti e delle avarie dei motori Diesel - Condotta e manutenzione dei motori a scoppio Probabili cause degli inconvenienti e delle avarie dei motori a scoppio.

Regolazione del lasco ai cuscinetti delle turbine ed a quelli delle articolazioni delle macchine alternative - Allineamento delle linee d'asse - Condotta di macchinari ausiliari in genere. Norme particolari per macchinari relativi. Conservazione, visite e pulizia dei condensatori. Lavanda a caldo dei condensatori. Corrosione dei tubi refrigeranti. Prove della tenuta stagno dei condensatori. Eiettori d'aria. Riscaldatori dell'acqua di alimentazione. Raffreddatori e filtri dell'olio dell'apparato di propulsione. Evaporatori e distillatori. Apparecchi di misura. Immissione in bacino della nave. Visite e lavori da eseguire in bacino. Verinca dei propulsori. Norme per il maneggio e la conservazione dei combustibili a bordo delle navi. Sistemazione contro incendi. Interpretazione di un disegno di organi di macchine di una turbina, di una caldaia, di un motore, ecc.

4) *Tecnologia meccanica*:

a) Parte 1ª

I metalli industriali e loro leghe Prove dei metalli - Prove di trazione e di compressione - Carico di rottura - Allungamento - Carico di sicurezza - Durezza - prove di resistenza - Prove alla fatica - Prove di piegamento - Leghe metalliche. Lega ferro, carbonio - Acciai speciali.

La ghisa come si produce Conversione della ghisa in acciaio col procedimento Martin-Siemens. Trattamenti termici degli acciai. Cementazione e nutrurazione. Ghisa malleabile. Le cuproleghe e le leghe leggere: bronzo fosforo, metallo muntz, metallo Delta - Leghe leggere - Leghe antifrizione Trafilatura, laminazione, estrusione. La fabbricazione dei tubi saldati e senza saldatura - Metodo Mannesmann. Tubi estrusi - Curvatura e taglio delle lamiere - imbutitura - punzonatura.

b) Parte 2ª - *Lavorazione*

Cenni sulla saldatura e taglio dei materiali. Lavorazione a freddo e macchine utensili: Generalità sui calibri - Tolleranze, deviazione, giochi. Gli utensili per il taglio dei metalli: cenni sulle principali macchine utensili - Cenni sui tagli delle ruote dentate.

5) *Architettura navale*:

a) Parte 1ª - *Nozioni elementari sulla geometria delle navi*

Nomenclatura delle parti principali delle navi. Dislocamento, portata, stazza. Dimensioni principali dello scafo e della carena. Bordo libero - Scala di solidità. Istituti di sorveglianza e di classificazione delle navi mercantili. Simboli di classe del Registro italiano navale. Rappresentazione grafica: piano di costruzione - Sala a tracciare. Elementi caratteristici di carena: rapporti fra le dimensioni principali. Generalità sulla stabilità delle navi.

b) Parte 2ª - *Propulsione e governo*

Definizione e funzionamento dei propulsori. Azione del timone sulla nave

c) Parte 3ª - *Costruzione navale*

Materiali impiegati - Sistemi di collegamento e tipi di giunto. Forze e sollecitazioni nella trave scafo (cenni). Tipi di strutture e loro nomenclatura (cenni). Protezione (cenni).

6) *Organica*. (Come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

C) CORPO DELLE ARMI NAVALI

1) *Elettrotecnica*: Impianti elettrici:

Forza elettromotrice ed intensità di corrente. Unità relative. Potenza di una corrente elettrica. Energia elettrica. Loro unità. Legge di Ohm. Resistenza dei conduttori. Principi di Kirchof e loro applicazioni. Collegamenti in serie e in derivazione. Reostati. Legge di Joule e sue applicazioni (valvole fusibili, lampade ad incandescenza, apparecchi elettrotermici). Tipi principali di pile. Collegamento delle pile. Accumulatori. Capacità. Batterie di accumulatori.

Campo magnetico. Permeabilità. Induzione magnetica. Flusso magnetico. Campo magnetico prodotto dalla corrente. Selenoidi. Elettromagneti. Azioni elettromagnetiche ed applicazioni. Forza elettromotrice indotta e sua espressione. Correnti indotte e legge di Lenz. Correnti di Foucault. Auto e mutua induzione. Estra correnti.

Genesi della f.e.m. e delle correnti alternate e loro rappresentazione grafica. Valore massimo. Frequenze. Valore efficace. Leggi della corrente alternata in circuiti comprendenti resistenza e induttanza. Potenza e fattore di potenza.

Sistemi trifasi. Concatenamenti a stella e a triangolo. Potenza nei sistemi trifasi. Principio del campo rotante Ferraris. Generalità sulle generatrici di corrente continua. Struttura e funzionamento. Vari modi di eccitazione delle dinamo e caratteristiche di funzionamento.

Reazione di armatura. Commutazione.

Accoppiamento delle dinamo.

Alternatori. Struttura e funzionamento. Alternatori monofasi e trifasi. Accoppiamento degli alternatori.

Motori a corrente continua. Vari modi di eccitazione. Cenni sulle loro caratteristiche di funzionamento. Potenza.

Motori sincroni.

Motori asincroni trifasi. Strutture di funzionamento. Scorrimento. Avviamento. Potenza.

Cenno sui motori monofasi ad induzione e motori a collettori.

Tipi principali di trasformatori monofasi e trifasi. Autotrasformatori. Perdite. Raffreddamento dei trasformatori. Accoppiamento dei trasformatori.

Cenni sui gruppi motore-dinamo, sulle convertitrici e sui raddrizzatori statici.

Generalità sulle centrali termoelettriche e sulle centrali di trasformazione.

Cenni sui sistemi di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica. Linee aeree. Linee in cavo. Materiali per impianti di linea.

Cenni sugli impianti interni per segnalazione e comunicazioni (suonerie, telefono, ecc.). Impianti per illuminazione e per forza motrice, impianti per applicazioni elettrotermiche. Casi più comuni di infortunio e di soccorsi di urgenza.

Misura di f.e.m. e di corrente. Amperometri e Voltometri di tipo industriale per corrente continua e per corrente alternata. Shunt e resistenze addizionali. Trasformatori di misure delle resistenze col metodo dell'amperometro e del voltometro. Misure di isolamento mediante l'uso dell'ohmetro.

Misura della potenza di corrente continua. Wattometro. Misura della potenza nei circuiti monofasi e trifasi.

Fasometri. Frequenziometri. Cenni sulle protezioni contro le sovraccorrenti. Valvole fusibili. Interruttori a massima, a minima ed a inversione di corrente. Tipi più comuni di scaricatori.

2) *Meccanica e macchine*:

Cenni sulle sollecitazioni o deformazioni dei solidi elastici. Carichi al limite di elasticità di snervamento o di rottura. Carico di sicurezza.

Sollecitazioni semplici ed impiego delle formule corrispondenti. Casi semplici della flessione delle travi.

Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di casi semplici delle travi e di organi meccanici. Trasmissione del lavoro nelle macchine. Cenni sul rendimento. Cenni sull'attrito; lubrificazione; leghe antifrizione.

Principali tipi di supporti portanti e di spinta. Sistemi di lubrificazione.

Trasmissione per mezzo di ruote di frizione e di ruote dentate, con assi paralleli o concorrenti; coppie dentate ad assi sghembi. Vari tipi di profili di denti.

Eccentrici.

Cenni sulla trasmissione per mezzo di cingoli (cinghie, corde, catene). Cenni sulla trasmissione per mezzo di sistemi articolati semplici. Cenni sulle sollecitazioni dinamiche (fatica, inerzia, etc.). Misura sperimentale delle forze del lavoro e della potenza. Macchine più comuni per sollevamento e trasporto dei materiali. Volani, loro funzioni e cenni sul calcolo.

Cenni sull'equilibramento statico e dinamico e sulle velocità critiche. Apparecchi di accoppiamento di macchine motrici ed operatrici. Caldaie e loro accessori. Cenni su macchine a stantuffo. Turbine a vapore.

Cenni sui condensatori.

Motori Diesel a due e a quattro tempi.

Motori a scoppio.

Rilievi principali da effettuarsi durante il funzionamento delle macchine sopracitate ed apparecchi relativi.

3) *Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche*:

Conduttori. Leghe metalliche. Materiali dielettrici e loro caratteristiche. Conduttori elettrici isolati; cavi.

Vari tipi di isolatori.

Materiali ferromagnetici.

Cenni sulle particolarità costruttive dell'induttore e dell'indotto e sui materiali relativi. Nozioni relative agli avvolgimenti delle macchine elettriche.

Nozioni relative ai collettori di macchine elettriche.

Cenni sulla costituzione dei trasformatori in aria ed in olio.

Cenni sulla manutenzione e sulle principali riparazioni delle varie macchine elettriche e delle apparecchiature relative.

4) *Chimica generale ed industriale*:

Nozioni di chimica inorganica, principali reazioni, formule ed equazioni chimiche.

Chimica organica: Cenni sulle formule grezze e strutturali, cenni sull'isomeria, cenni sulle sostanze organiche più importanti nell'uso industriale (grassi, alcoli, idrocarburi).

Combustibili. Classificazione ed impiego.

Cenni sulle calci e cementi e industrie relative. Materiali refrattari.

Solfo, anidride solforosa, anidride solforica. Acido solforico. Solfuro di carbonio, ecc.

Cloruro di sodio. Industria della soda col processo Solvay. Soda caustica del carbonio. Elettrolisi del cloruro di sodio. Cloro, acido cloridrico. Ipocloriti e clorati.

Nitrato di sodio. Acido nitrico. Fissazione dell'azoto atmosferico. Industria della cellulosa e derivati (carta, fibre artificiali, esplosivi, celluloide, vernici).

5) *Radiotecnica e misure radioelettriche*:

Emissione elettronica. Tubi elettronici. Diodi e triodi: loro caratteristiche e loro impiego.

Scarica oscillante. Oscollazioni elettriche. Condizioni perchè un circuito oscilli. Periodo a frequenza delle oscillazioni. Decremento. Circuiti oscillanti chiusi e circuiti oscillanti aperti.

Fenomeni di risonanza. Curva di risonanza. Cenno sull'accoppiamento dei circuiti. Cenni sulle onde elettromagnetiche e della loro propagazione. Lunghezza d'onda. Induttanze. Resistenza ad induttanze fisse e variabili. Vari tipi di bobine. Condensatori fissi e variabili e vari profili.

Cenni sulle antenne e sulla distribuzione delle correnti e delle tensioni in una antenna. Aerei a telaio.

Impiego del triodo come generatore di oscillazioni persistenti. Principio fondamentale. Condizioni per la generazione di oscillazioni persistenti. Circuiti fondamentali delle valvole.

Rivelatore a cristallo. Rivelatore a triodo, per caratteristica di placca e per caratteristica di griglia. Impiego del triodo come amplificatore. Principio fondamentale. Tipi principali di amplificatori ad alta e bassa frequenza. Uso delle valvole a più elettrodi. Amplificazione a reazione. Amplificazione senza distorsione. Amplificazione di potenza. Cenni sul voltometro a valvola.

Modulazione delle oscillazioni persistenti. Principali sistemi di modulazione. Circuiti costitutivi di un trasmettitore radioelettrico a valvola. Cenni sugli oscillatori piloti ed a quarzo. Amplificatori di potenza. Cenni sui dispositivi di alimentazione dei trasmettitori di piccola, media e grande potenza. Circuiti principali costituenti un ricevitore radio elettrico e sensibilità selettiva e qualità. Cenni sui vari tipi di altoparlanti elettromagnetici ed elettrodinamici. Cenni sulla radioemissione direttiva. Aerei a fascio in trasmissione e ricezione. Aerei a telaio e loro proprietà direttiva. Concetti elementari sull'impiego della radiogoniometria. Cenni sui radiofari.

6) *Telegrafia e telefonia*:

Telegrafia - Elementi essenziali di una comunicazione telegrafica. Cenni sul sistema telegrafico Morse e sui circuiti a corrente intermittente e a corrente continua. Sounders. Cenni sui relai neutri e polarizzati. Principi di funzionamento dell'apparato Wheatstone e cenni sui sistemi di ricezione con ondulatore e dei moderni telescrittori. Organi di protezione. Linee aeree e cavi. Linee aeree. Cavi aerei, subacquei e sotterranei. Materiali adoperati. Cenni sulle perturbazioni induttive nei circuiti e dispositivi per la loro alimentazione. Cenni sui guasti delle linee e dei cavi e sui metodi per localizzarli.

Telefonia - Trasmettitori e ricevitori telefonici. Cenni sugli organi ausiliari dell'apparecchio telefonico (bobina d'induzione, pile, organi di chiamata, condensatori, gancio commutatore, disco combinatore). Cenni sui tipi di centralini telefonici e delle centrali automatiche. Organi di protezione per gli impianti telefonici.

7) *Organica*: (come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

D) CORPO DI COMMISSARIATO

1) *Amministrazione militare marittima*:

a) Parte 1ª - *Ordinamento delle Direzioni e Sezioni di commissariato militare marittimo*

Le Direzioni e Sezioni di commissariato.

Rifornimento dei fondi - mandati di introito e di pagamento - giornale di contabilità - conti correnti dei capitali e conti sospesi - bilanci di verificazione e note illustrative - servizio di cassa - responsabilità di cassa - registri e documenti per il servizio di cassa.

Rendiconti mensili, trimestrali e per le spese di mano d'opera - rendiconto del capitolo fondo scorta.

Servizi in economia - Gare - Commissioni di acquisto - Collaudo - Introduzione - Liquidazione - Pagamento.

Ispezioni generali e di cassa.

Contabilità giudiziale dei magazzini viveri, vestiario e materiali - registri e documenti.

b) Parte 2ª - *Amministrazione e contabilità delle navi e degli Enti a terra della Marina militare*

Fondo scorta - costituzione variazione e retrodatazione. Servizio di cassa presso le navi e gli enti forniti di fondo scorta.

Amministrazione del personale militare - modalità di pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi ed eventuali agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina - modalità di pagamento delle competenze ai militari del C.E.M.M. - liquidazione debiti e crediti del personale militare - assegni di vitto - contabilità miglioramento vitto ed economia viveri - contabilità delle mense alla contanti.

Servizio amministrativo e contabile delle navi all'estero - vaglia - risparmi - delegazione di pagamento.

Resa della contabilità denaro - contabilità dei depositi viveri e vestiario istituiti presso enti e navi.

Ispezioni amministrative e di cassa.

c) Parte 3ª - *Servizio amministrativo degli Arsenali e degli uffici tecnici della Marina militare*

Rifornimento dei fondi e loro utilizzazione - modalità dei pagamenti - rendiconti.

Classificazione dei lavori degli Arsenali - ordini di lavoro - lavori per Enti estranei e privati - modalità dei versamenti all'Erario - contabilità della mano d'opera - ruoli paga e certificati di somministrazione fondi - cenni sull'amministrazione del personale civile di ruolo e non di ruolo.

Inventari degli Enti a terra della Marina - loro classificazione - libro di nomenclatura - movimento dei materiali nei magazzini - consegne e ricognizioni - quaderni di dotazione delle navi - formazione aumenti diminuzione e ricambi - materiali di dotazione delle mense - materiali consumabili.

2) *Servizi di intendenza del Commissariato militare marittimo*:

Servizi di intendenza - Vari tipi di razioni militari sostituzioni ed economie viveri - Integrazione vitto, magazzini viveri e locali accessori - Conservazione dei generi alimentari - Cantine, botti, fusti e cisterne. Panifici - Vari tipi di forni - Macchine e accessori - Panificazione - Lavorazione del biscotto.

Produzione del freddo - Impianti frigoriferi in uso per la Marina.

Spedizione dei viveri per via mare e per ferrovie - Norme per l'imbarco e stivaggio dei viveri - Trasporti frigoriferi terrestri e marittimi.

Impianti a bordo per il servizio viveri - Cambusa - Stiva - Cucina - Distributorio - Panificio e frigorifero.

Vestiario - Tabelle e tariffe vestiario - Composizione del corredo del marinaio - Il corredo del marinaio nei riguardi igienici - economici, logistici e disciplinari - Le operazioni di vestizione della leva.

Magazzini vestiario - Manutenzione e conservazione degli effetti di vestiario - Spedizione del vestiario - Sartorie e loro funzionamento.

Servizio dei materiali di consumo, gamella e casermaggio

3) *Elementi di contabilità generale dello Stato*:

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato. Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private. Contratti e loro esecuzione. Anno finanziario - Bilancio di previsione e rendiconto generale. Spese dello Stato - Aperture di credito a favore di funzionari delegati - Rendiconti - Modalità di pagamento delle spese dello Stato. Norme principali delle leggi sul registro e bollo.

4) *Nozioni di diritto civile*:

Nozioni e distinzione del diritto - Fonti del diritto oggettivo. Interpretazione e applicazione della legge in generale.

Persone fisiche e persone giuridiche.

Le cose: beni pubblici e privati.

Cenni sul negozio giuridico e sui contratti.

La tutela dei diritti: pubblicità, prove, prescrizioni, decadenza.

5) *Nozioni di diritto amministrativo*:

Amministrazione centrale - Amministrazione governativa locale.

Amministrazione autarchica.

Consiglio di Stato e Corte dei conti: ordinamento e attribuzioni.

Avvocatura generale dello Stato.

Cenni sugli uffici pubblici e sui pubblici impiegati - Rapporto d'impiego - Responsabilità della pubblica amministrazione.

Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Attività ed organi di polizia in generale.

6) *Organica*: (come per gli ufficiali di Stato Maggiore).

MODALITA' E SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E DI QUELLA ORALE

I temi per le prove scritte sono formulati dalla Commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, negli stessi giorni in cui debbono aver luogo le prove.

La Commissione prepara tre temi per ciascuna prova. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura dai membri della Commissione e dal segretario.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della Commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere

Per lo svolgimento di ciascun tema sono assegnate otto ore.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. Possono soltanto consultare nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione le leggi e i decreti inseriti nella Raccolta ufficiale ed eventualmente le altre pubblicazioni consentite dalla Commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta la propria firma.

Nella prova orale la Commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

(8579)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esame a centocinquanta posti di vice cancelliere e vice segretario

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a centocinquanta posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 13 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 3 aprile successivo, avranno luogo in Roma nei giorni 28, 29 e 30 ottobre 1968, con inizio alle ore 8.

La prova scritta dell'esame facoltativo di lingua tedesca avrà luogo in Roma, il giorno 31 ottobre 1968, alle ore 8.

(8564)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del compartimento di Torino per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12815, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 Bilancio trasporti, foglio n. 264, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 157/P.2.1.1. in data 1° dicembre 1967 — e successive modifiche — relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Il coadiutore capo Onesti Riccardo è nominato segretario della commissione esaminatrice del compartimento di Torino per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del segretario capo Maccario Mario impossibilitato a proseguire nello incarico per sopravvenuta malattia.

Roma, addì 27 luglio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(8267)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riapertura dei termini del concorso per esami a dodici posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio successivo, registro n. 6 Sanità, foglio n. 86, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 3 luglio 1968, con il quale è stato bandito un concorso per esami a dodici posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità;

Considerato che l'esiguo numero delle domande di ammissione al predetto concorso, pervenute al Ministero della sanità entro il termine utile per la presentazione delle domande stesse, non consente una idonea selezione dei candidati;

Considerato, altresì, che le esigenze di questa amministrazione rendono necessario coprire totalmente i posti disponibili in organico delle varie carriere e, particolarmente, di quelle tecniche;

Ritenuta, pertanto, a tale scopo, la opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di che trattasi;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in epigrafe sono riaperti per trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Rimangono valide le domande già prodotte nei precedenti termini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1968
Registro n. 9, *foglio n.* 211

(8311)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a diciannove posti di vice geometra in prova del genio civile.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a diciannove posti di vice geometra in prova del genio civile, indetto con decreto ministeriale 14 luglio 1967, n. 26338, avranno luogo in Roma presso il palazzo dei Congressi - E.U.R., alle ore 8,30 dei giorni 19, 20 e 21 settembre 1968.

(8601)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esame ad un posto di operaio specializzato (1ª ctg.) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle finanze », con la qualifica di elettromeccanico.

Si dà notizia che il supplemento straordinario n. 8 al Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1968 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 3 settembre 1968 il decreto ministeriale 26 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1968, registro n. 16 Finanze, foglio n. 219, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esame ad un posto di operaio specializzato (1ª ctg.) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle finanze », con la qualifica di elettromeccanico, indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1966.

(8479)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esame ad un posto di operaio qualificato (2ª ctg.) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle finanze », con la qualifica di muratore.

Si dà notizia che il supplemento straordinario n. 8 al Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1968 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 3 settembre 1968 il decreto ministeriale 21 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1968, registro n. 12 Finanze, foglio n. 83, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esame ad un posto di operaio qualificato (2ª ctg.) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione centrale delle finanze « Officina della manutenzione del palazzo delle finanze », con la qualifica di muratore, indetto con decreto ministeriale 8 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 25 marzo 1966.

(8480)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1968, n. 8.

Modificazioni alle norme della legge regionale 21 agosto 1962, n. 20, recante provvidenze per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali in zone economicamente depresse della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione* n. 3 *del* 15 *marzo* 1968)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi straordinari previsti dalla legge regionale 21 agosto 1962, n. 20, per l'acquisto di terreni destinati all'impianto di nuovi stabilimenti industriali, possono essere concessi anche alle imprese che intendano provvedere all'ampliamento e al trasferimento di stabilimenti industriali già esistenti in Valle d'Aosta.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione di contributi straordinari, a' sensi della legge regionale 21 agosto 1962, n. 20, anche nelle spese per la costruzione di nuovi stabilimenti industriali e per la trasformazione, l'ampliamento, l'ammodernamento ed il trasferimento di stabilimenti industriali già esistenti nel territorio della Valle d'Aosta, sino all'ammontare massimo del dieci per cento delle spese ammesse ed effettivamente sostenute.

L'importo dei contributi previsti dal presente articolo non potrà superare la somma di L. 100.000.000 per ciascuna impresa industriale.

Si potrà prescindere dalla condizione prevista dal capoverso lettera *c*) dell'art. 4 della legge regionale 21 agosto 1962 n. 20, per le imprese industriali aventi anche stabilimenti fuori del territorio della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Le provvidenze regionali previste ai precedenti articoli saranno concesse, di preferenza, alle aziende industriali che daranno garanzia di una maggiore occupazione e che attueranno le iniziative di sviluppo industriale indicate all'art. 2 nelle zone industriali previste dal piano regionale pluriennale di sviluppo economico e sociale della Valle d'Aosta.

Art. 4.

L'ultimo capoverso della lettera *d*) dell'art. 4 della legge regionale 21 agosto 1962, n. 20, è modificato come segue: « 3ª rata a saldo: un anno dopo la data di versamento della precedente 2ª rata ».

Le norme della presente legge avranno vigore per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1977.

Art. 5.

E' approvata la riduzione, da lire centocinquantamilioni a lire cento milioni, della spesa annua massima già autorizzata, con l'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1967, n. 33, sul capitolo di spesa 283 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968, per le finalità e gli interventi previsti da precedenti norme e provvidenze a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato.

Art. 6.

Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 283 della parte « Spesa » del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari sino a tutto l'anno 1977.

Per il finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dalla applicazione della presente legge per l'anno finan-

ziario 1968, previste ed autorizzate in lire cento milioni sono approvate le seguenti variazioni alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968:

a) la denominazione del capitolo di spesa 283 è modificata come segue: « Spese e contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche »;

b) lo stanziamento annuo del predetto capitolo di spesa 283 è aumentato da lire centocinquantamilioni a lire duecentomilioni, mediante prelievo della somma di lire cinquantamilioni dal capitolo 150 («Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato *F* »).

Art. 7.

Le spese annue da assumere a carico della Regione per la applicazione della presente legge per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1977 saranno annualmente stanziate, sino ad un importo annuo massimo di lire centocinquantamilioni, in base alle disponibilità di bilancio, sul capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni dal 1969 al 1977 corrispondente al capitolo 283 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle di Aosta e sara pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 marzo 1968

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1968, n. 9.

Norme per l'approvazione del piano regolatore della conca di Pila, nel comune di Gressan.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione* n. 3 *del* 15 *marzo* 1968)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Al fine di conseguire sollecitamente la disciplina urbanistica e paesaggistica della conca di Pila, sita nel comune di Gressan, avente particolare interesse turistico, sono stabilite, in deroga alla legge regionale 28 aprile 1960 n. 3, le seguenti norme relative alla formazione del piano regolatore della stessa zona.

Art. 2.

Piano regolatore della conca di Pila

Il perimetro della zona è quello risultante dalla unita planimetria alla scala 1 : 10.000 (allegato *A*).

Gli allegati disegni *B* e *C* e le unite norme di attuazione urbanistico-edilizie (allegato *D*) costituiscono il piano regolatore urbanistico e paesaggistico della conca di Pila, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.

Il piano sarà depositato nella segreteria del comune di Gressan per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

Dell'effettuato deposito sarà dato avviso al pubblico mediante annunzio da pubblicarsi all'albo pretorio del comune di Gressan ed entro lo stesso termine chiunque vi abbia interesse può presentare le sue osservazioni, sulle quali deciderà la giunta regionale in sede di approvazione definitiva del piano.

Art. 3.

Natura del piano regolatore della conca di Pila

Il piano regolatore urbanistico e paesaggistico della conca di Pila sarà inserito nel piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico, del quale costituirà parte integrante.

Le previsioni dell'anzidetto piano regolatore della conca di Pila fanno parte del programma regionale di sviluppo economico.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 marzo 1968

BIONAZ

Elenco degli allegati alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, recante norme per l'approvazione del piano regolatore della conca di Pila, nel comune di Gressan:

Allegato *A*: corografia della conca di Pila (scala 1 : 10.000) con il perimetro della zona di particolare importanza turistica, l'indicazione del settore di prima e di ulteriore attuazione (con indicazione per questo ultimo settore della destinazione dei terreni) e delle aree di espansione da studiarsi in dettaglio.

Allegato *B*: planimetria del settore di prima attuazione (scala 1 : 2.000) con la zonizzazione e destinazione dei terreni.

Allegato *C*: planimetria del settore di prima attuazione (scala 1 : 2.000) con l'indicazione delle principali infrastrutture.

Allegato *D*: norme di attuazione urbanistico-edilizie.

Aosta, addì 11 marzo 1968

BIONAZ

(8296)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.